

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega Competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato che lo Stadio Guido Angelini non rispetta le prescrizioni di cui ai requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall'allegato B del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, di seguito riportate:
 - art. 13, paragrafi 3 e 4 ("Capienza e requisiti stadio"): *"dalla documentazione inviata non risulta ancora installato un impianto televisivo a circuito chiuso (sistema di video sorveglianza) ed inoltre la società non ha ancora sottoscritto il contratto per l'impiego di stewards nella stagione 2010/2011"*.
- vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione ha informato la società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L., di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di II^a Divisione 2010/2011;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L., nel termine di decadenza all'uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all'accoglimento del ricorso;
- preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. di avere accertato il rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari previsti dal Titolo I) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al campionato di Seconda divisione (stagione sportiva 2010/2011).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete